



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 Marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B

1. Ricorso Calciatore CAPUTO RESPINTO FRANCESCO (all'epoca dei fatti tesserato per la Salernitana Calcio 1919 S.p.A.)

avverso le sanzioni della squalifica per giorni 45 e ammenda di € 15.000,00, inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 94, comma 1, lett. a), N.O.I.F. e all'art. 8 comma 11, C.G.S. - nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

2. Ricorso Sig. FEDELE GAETANO RESPINTO (Agente di calciatori)

avverso le sanzioni della sospensione per mesi 6 e ammenda di € 15.000,00, inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 94, comma 1, lett. a), N.O.I.F., e dell'art. 8 comma 10, C.G.S. - nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

3. Ricorso Sig. FEDELE ENRICO (Agente di calciatori) RESPINTO

avverso le sanzioni della sospensione per mesi 6 e dell'ammenda di € 15.000,00 inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, lett.

a), N.O.I.F. e all'art. 8, comma 10, C.G.S. (nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011)
- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

4. Ricorso Calciatore STENDARDO RESPINTO

MARIANO (all'epoca dei fatti tesserato per la Salernitana Calcio 1919 S.p.A.)

avverso le sanzioni della squalifica per giorni 60 e ammenda di € 15.000,00, inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento all'art. 94, comma 1, lett. a), e comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F. e all'art. 8, comma 11, C.G.S.- nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

5. Ricorso Sig. ACRI GUGLIELMO (Direttore Sportivo) RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, lett. a), N.O.I.F. e all'art. 8, comma 10, C.G.S.- nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

6. Ricorso A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo (all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo dell'A.S. Livorno Calcio) – (nota n. 441/327 pf09-10/AM/ma del 18.7.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

7. Ricorso Sig. FRANCESCO CERAVOLO (all'epoca dei fatti, Direttore sportivo della società A.S. Livorno Calcio S.r.l.)

avverso la sanzione della inibizione per anni 2 e mesi 6 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta ad anni 2.

dall'art. 7, commi 1 e 2 Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (Com. Uff. n. 61/A del 13.6.1991), (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

8. Ricorso Sig. CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori)

avverso la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (Com. Uff. n. 61/A del 13.6.1991) (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

9. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. S.r.l.

avverso la sanzione della inibizione inflitta al dirigente Camilli Piero a tutto il 31.5.2012 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale seguito gara Grosseto/Torino del 3.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della sospensione della licenza ad anni 1 e l'ammenda ad € 20,000.00.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.